

CIRCOLARE N. 2
18 GENNAIO 2008

Elenchi clienti e fornitori: adempimenti da effettuare a decorrere dal periodo di imposta 2008

© Copyright 2008 Acerbi & Associati®

Con circolari di Studio n. 15 e 16 del 2007 (disponibili nella sezione Iscritti del sito www.fiscoimpresa.com) abbiamo fornito alcune indicazioni operative alla luce delle disposizioni normative e regolamentari e della prassi ministeriale disponibili.

Come commentato nelle predette circolari di Studio, per i soli periodi di imposta 2006 e 2007 il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 25 maggio 2007 aveva previsto alcune semplificazioni relative alle informazioni da inserire negli elenchi.

Tali **semplificazioni vengono meno a decorrere dal periodo di imposta 2008**, per cui già in fase di emissione delle fatture di vendita e di registrazione delle fatture di acquisto bisogna osservare alcune cautele ovvero utilizzare tutti gli accorgimenti utili per la corretta presentazione dell'elenco il prossimo 29 aprile 2009.

Inanzitutto diviene **obbligatorio** identificare clienti e fornitori con il numero di codice fiscale, non essendo più sufficiente il numero di partita Iva.

Si raccomanda pertanto, a partire dal 1 gennaio 2008 di "censire" i clienti (tutti, anche i privati) ed i fornitori (da cui vengono effettuati acquisti rilevanti ai fini IVA) chiedendo tutti i dati anagrafici, di residenza, ecc., compresi numero di codice fiscale e partita IVA.

Per quanto riguarda invece l'elenco clienti, dal 2008 dovranno essere riportate tutte le fatture emesse, comprese quelle emesse nei confronti di persone fisiche e giuridiche non titolari di partita Iva.

Passando ai dati contabili, negli elenchi relativi al 2008 occorrerà riportare anche le seguenti operazioni, per le quali era prevista dispensa nei primi due anni:

- operazioni relative a fatture emesse di importo inferiore a 154,94 euro, registrate cumulativamente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 696/1996. Al riguardo, nella C.M. n. 53/E/2007 l'Agenzia delle entrate osserva che l'obbligo di includere questi documenti negli elenchi non fa venire meno la possibilità di continuare a registrarli in maniera semplificata; è però evidente che la registrazione cumulativa imporrebbe un lavoro di disaggregazione ai fini della compilazione degli elenchi;
- operazioni relative a fatture per le quali non vi è obbligo di registrazione ai fini Iva (ad esempio, nuove attività o attività marginali - articoli 13 e 14 della L. n. 388/2000 -, produttori agricoli con volume d'affari non superiore a 7mila euro);
- fatture emesse dai soggetti esonerati dall'obbligo di fatturazione ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, il cui importo comprensivo dell'imposta è stato annotato nel registro dei corrispettivi (ad esempio, fatture emesse solo su richiesta del cliente, imprese che somministrano acqua, gas, energia elettrica, agenzie di viaggio e turismo).

Per quanto riguarda l'elenco fornitori, invece, dal 2008 andranno regolarmente specificate le fatture di importo inferiore a 154,94 euro, registrate cumulativamente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 696/1996, le fatture ricevute per le quali non è prevista la registrazione ai fini Iva (ad esempio, gli acquisti effettuati nell'ambito di una nuova attività o un'attività marginale - articoli 13 e 14 della L. n. 388/2000 - e gli acquisti effettuati dagli agricoltori esonerati di cui all'articolo 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972), nonché le fatture d'acquisto che, pur contenendo la separata indicazione dell'imposta, sono state registrate senza distinguere l'imponibile e il tributo (per esempio perché il contribuente non può esercitare il diritto alla detrazione).

Si ricorda, ancora, che negli elenchi per il 2008 diventerà obbligatoria la **distinta indicazione** delle **note di variazione** emesse e ricevute nell'anno, ma riferite ad anni

precedenti (indicazione facoltativa per gli elenchi 2006 e 2007, secondo le istruzioni delle specifiche tecniche).

Rimandando alla citata circolare di Studio n. 16 del 2007 per una dettagliata analisi dei contenuti degli elenchi clienti e fornitori e delle modalità di presentazione, riportiamo le seguenti tabelle riassuntive:

Tabelle riassuntive

I soggetti obbligati	
anno di riferimento degli elenchi	obbligo
2006	<p>Tutti i soggetti IVA; tuttavia solo per il 2006 (quindi per gli elenchi da presentare entro i prossimi 15 ottobre o 15 novembre) l'art. 15 comma 3-ter del D.L. n. 81/2007 ha previsto l'esonero per alcune categorie di contribuenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ tutti i <u>professionisti</u> persone fisiche ed associazioni professionali (che sono "naturalmente" in contabilità semplificata) <u>indipendentemente</u> dall'eventuale opzione per il regime di contabilità ordinario; ▪ gli imprenditori (<u>persone fisiche</u>, <u>società in nome collettivo ed in accomandita semplice</u>) hanno conseguito nel 2005 ricavi non superiori a 309.874,14 euro se hanno per oggetto prestazioni di servizi, o ad euro 516.456,90 per le altre attività. Per non essere obbligati al nuovo adempimento per il 2006 è quindi necessario che nel 2005 si siano realizzati ricavi inferiori ai suddetti limiti, <u>indipendentemente</u> dall'eventuale opzione per il regime di contabilità ordinario; ▪ le associazioni di promozione sociale (L. n. 383/2000), le associazioni di volontariato iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali (L. n. 266/1991), le Onlus iscritte all'apposita anagrafe (D.Lgs. n. 460/1997).
2007 e seguenti	tutti i soggetti IVA

I termini di presentazione			
anno di riferimento degli elenchi	termine di presentazione		
2006	<table border="1"> <tr> <td>15 <u>ottobre</u> 2007 Contribuenti in contabilità ordinaria che effettuano con cadenza mensile le liquidazioni IVA</td> <td>15 <u>novembre</u> 2007 Contribuenti in contabilità ordinaria che rientrano nel 2006 nei limiti per le liquidazioni trimestrali (quindi con volume di affari inferiore a 309.874,14 euro se effettuano prestazioni di servizi ovvero 516.456,90 se effettuano cessioni di beni)</td> </tr> </table>	15 <u>ottobre</u> 2007 Contribuenti in contabilità ordinaria che effettuano con cadenza mensile le liquidazioni IVA	15 <u>novembre</u> 2007 Contribuenti in contabilità ordinaria che rientrano nel 2006 nei limiti per le liquidazioni trimestrali (quindi con volume di affari inferiore a 309.874,14 euro se effettuano prestazioni di servizi ovvero 516.456,90 se effettuano cessioni di beni)
15 <u>ottobre</u> 2007 Contribuenti in contabilità ordinaria che effettuano con cadenza mensile le liquidazioni IVA	15 <u>novembre</u> 2007 Contribuenti in contabilità ordinaria che rientrano nel 2006 nei limiti per le liquidazioni trimestrali (quindi con volume di affari inferiore a 309.874,14 euro se effettuano prestazioni di servizi ovvero 516.456,90 se effettuano cessioni di beni)		
2007	termine unico fissato al 29 aprile 2008		

2008 e seguenti	termine unico fissato al 29 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento
------------------------	---

I dati da comunicare			
descrizione	obblighi di indicazione:		
	per l'anno 2006	per l'anno 2007	per l'anno 2008 e seguenti
1. <u>codice fiscale e partita I.V.A.</u> del soggetto cui si riferisce la comunicazione degli elenchi	si	si	si
2. <u>anno</u> cui si riferisce la comunicazione	si	si	si
3. <u>codice fiscale ed eventuale partita I.V.A.</u> dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture	per l'anno 2006 l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture comprende i soli titolari di partita IVA; per il 2006 è possibile indicare solo il numero della partita IVA omettendo il codice fiscale del cliente	per l'anno 2007 l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture comprende i soli titolari di partita IVA; per il 2007 è possibile indicare solo il numero della partita IVA omettendo il codice fiscale del cliente	obbligo di indicazione del codice fiscale, e della eventuale partita IVA, di tutti i soggetti (quindi anche i privati) nei cui confronti vengono emesse fatture
4. <u>codice fiscale e partita I.V.A.</u> dei soggetti da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini Iva	per il 2006 è possibile indicare solo il numero della partita IVA omettendo il codice fiscale del fornitore	per il 2007 è possibile indicare solo il numero della partita IVA omettendo il codice fiscale del fornitore	obbligo di indicazione del codice fiscale e della partita IVA del fornitore
5. per ciascun soggetto cliente o fornitore, <u>l'importo complessivo delle operazioni</u> effettuate, distinto tra operazioni <u>imponibili, non imponibili ed esenti, al netto delle relative note di variazione</u> , e <u>l'importo dell'I.V.A. afferente</u>	si, tuttavia per il 2006 è possibile non comunicare i dati relativi ad operazioni per fatture, emesse o ricevute, di importo inferiore a 154,94 Euro, se registrate cumulativamente, a fatture emesse o ricevute per le quali non è prevista la registrazione ai fini I.V.A., a fatture emesse i cui corrispettivi sono stati annotati nel registro dei corrispettivi	si, tuttavia per il 2007 è possibile non comunicare i dati relativi ad operazioni per fatture, emesse o ricevute, di importo inferiore a 154,94 Euro, se registrate cumulativamente, a fatture emesse o ricevute per le quali non è prevista la registrazione ai fini I.V.A., a fatture emesse i cui corrispettivi sono stati annotati nel registro dei corrispettivi	si

6. per ciascun soggetto e per ciascuna tipologia di operazione indicata, l'eventuale importo complessivo delle note di variazione e dell'eventuale I.V.A. afferente, relative ad annualità precedenti	no	no	sì
---	----	----	----

Le indicazioni maggiormente rilevanti relative ad operazioni da inserire o meno negli elenchi

descrizione dell'operazione	commento
operazioni imponibili IVA 4%, 10%, 20%	da inserire negli elenchi
operazioni non imponibili art. 8 comma 1 lett. a) (triangolazione nazionale)	da inserire negli elenchi
operazioni non imponibili art. 58 (triangolazione comunitaria)	da inserire negli elenchi
operazioni non imponibili art. 8 comma 1 lett. c) [operazioni di vendita/acquisto a/da esportatori abituali]	da inserire negli elenchi
operazioni non imponibili art. 8-bis (se cliente/fornitore residente)	da inserire negli elenchi
operazioni non imponibili art. 9 (se cliente/fornitore residente)	da inserire negli elenchi
operazioni "imponibili" art. 74 (cessioni di rottami, cascami, carta da macero, ecc.)	da inserire negli elenchi
operazioni esenti art. 10	da inserire negli elenchi
operazioni di acquisto art. 74-ter (viaggi)	da inserire negli elenchi
acquisti con IVA indetraibile *	da inserire negli elenchi
operazioni non imponibili art. 8 lett. a) e b) [esportazioni]	da non inserire negli elenchi
operazioni non imponibili art. 41 D.L. 331/1993 [cessioni intracomunitarie]	da non inserire negli elenchi
operazioni non imponibili art. 40 D.L. 331/1993 [servizi intracomunitarie]	da non inserire negli elenchi
operazioni non imponibili art. 8-bis (se cliente/fornitore non residente)	da non inserire negli elenchi
operazioni non imponibili art. 9 (se cliente/fornitore non residente)	da non inserire negli elenchi
operazioni non imponibili art. 71 (Stato del Vaticano e San Marino)	da non inserire negli elenchi
operazioni non imponibili art. 72	da non inserire negli elenchi
operazioni relative ad acquisti intracomunitari	da non inserire negli elenchi
operazioni di importazione [bolletta doganale]	da non inserire negli elenchi
operazioni escluse art. 15	da non inserire negli elenchi
operazioni escluse art. 7	da non inserire negli elenchi
operazioni non soggette art. 2	da non inserire negli elenchi

note di variazione escluse art. 26	da non inserire negli elenchi
operazioni fuori campo IVA	da non inserire negli elenchi
operazioni di acquisto art. 74 (libri, riviste)	da non inserire negli elenchi
operazioni art. 8 c. 35 L. n. 67/1988 (lav. interinale)	da non inserire negli elenchi
schede carburanti	da non inserire negli elenchi
autofatture art. 17 comma 3	da non inserire negli elenchi
spese documentate con ricevuta fiscale o scontrino parlante	da non inserire negli elenchi